



**Il Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense
riunito in Roma il 28 maggio 2010**

RICHIAMATO

Il deliberato di Consiglio Nazionale approvato in data 14.11.2009 e relativo allo schema di Decreto in tema di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, diffuso dal Ministero della Giustizia in attuazione della delega di cui all'art.60 L. n.69/09

RIBADISCE

che l'ANF, pur non esprimendo - in linea di principio - avversione nei confronti della conciliazione e ferma restando la centralità della giurisdizione, evidenzia, come già nel novembre del 2009, numerose criticità del Decreto approvato, tali da snaturare lo strumento conciliativo, non solo rendendolo di difficile attuazione, ma anche rischioso nell'ottica di una effettiva tutela dei diritti dei cittadini;

CONSIDERATO

che, in particolare, nel deliberato sopra richiamato, l' ANF aveva segnalato :

- a) la distorsione della finalità della mediazione (da istituto con valore intrinseco a mezzo di deflazione delle controversie), con la conseguenza di un ampliamento eccessivo del numero delle materie da sottoporre a tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda;**
- b) la non condivisibilità della previsione dell'art.13 in tema di spese di giustizia del futuro giudizio;**
- c) la non condivisibilità dell'obbligo del mediatore (previsto nell'art.11 dello schema di D.Lgs.) di formulare comunque una proposta conciliativa, valutabile ai fini del successivo art. 13, anche per contrasto con la Direttiva Comunitaria 21.05.2008 n.52, che esclude la possibilità di raccomandazioni o proposte da parte del mediatore e fissa una netta separazione tra sessioni di mediazione e successivo processo civile;**
- d) il difetto di qualsiasi concreta garanzia di adempimento del verbale di conciliazione eventualmente sottoscritto;**
- e) la non condivisibilità della cd. conciliazione delegata in materie non sottoponibili a tentativo obbligatorio di conciliazione;**
- f) la non condivisibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione in materie devolute ad arbitri;**



- g) la necessità di eliminare la sanzione di nullità del contratto di prestazione d'opera fra Avvocato e cliente in caso di mancata informativa ex art. 4 e, comunque, la opportunità che tale informativa fosse, in ipotesi, da prevedersi come dovuta solo al momento del conferimento del mandato per la proposizione dell'azione giudiziale e, in ogni caso, sanzionabile solo deontologicamente;**
- h) la necessità di introdurre criteri di competenza territoriale degli organismi di conciliazione;**
- i) la necessità di rendere effettivo il riconosciuto credito d'imposta di cui all'art.20;**
- l) la necessità che, con riguardo agli organismi di conciliazione istituiti dagli Ordini, si individuassero, nella regolamentazione da emanarsi, chiari principi atti a garantire: una seria formazione dei conciliatori, parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere dell'Ordine per i conciliatori operanti nell'Organismo, piena imparzialità degli organismi costituendi ove gli interessati di controversie fra professionisti e cliente;**
- m) la necessità di prevedere l'obbligo (anche in via sperimentale) della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione;**
- n) la necessità di individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse;**
- che, nonostante tali motivate critiche e suggerimenti (condivise anche da altre rappresentanze, politiche ed associative, dell'Avvocatura nonché, sostanzialmente, dalle Commissioni Parlamentari chiamate ad esprimere i pareri previsti dalla legge) il testo finale del D. Dlgs. N°28/2010 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" reitera, per larga parte e senza apprezzabili e sostanziali modifiche, le previsioni normative proposte in precedenza;**
 - che, anzi, in sede di approvazione del decreto 28/2010, sono state introdotte modifiche addirittura peggiorative, come ad esempio l'estensione del tentativo obbligatorio di conciliazione ad ulteriori controversie, originariamente non previste;**
 - che, da una prudenziale stima, il tentativo obbligatorio di conciliazione a partire dal marzo 2011, potrebbe riguardare circa il 22% del contenzioso complessivo, pari a ca. un milione di controversie ;**



- che, ad oggi, non sono stati ancora emanati i decreti attuativi necessari all'applicazione della normativa in questione, ne' sono state diffuse informazioni circa il loro probabile contenuto;
- che pertanto, da un lato, non è possibile predisporre efficacemente gli strumenti idonei all'espletamento dei tentativi obbligatori di conciliazione, e dall'altro non è possibile prevedere – con ragionevole attendibilità - i costi che si riverseranno sui cittadini, se non facendo prudenzialmente riferimento ai pur considerevoli costi sopportati nel campo della conciliazione societaria, con l'aggravante della natura obbligatoria della conciliazione ex D.Lgvo 28/2010.
- che risulta del tutto evidente che tale sacrificio economico è destinato a gravare in via pressoché definitiva sui cittadini, attesa la difficoltà di applicare il beneficio del credito d'imposta previsto nel decreto;
- che il ritardo del Ministero competente nell'approvazione dei decreti attuativi di fatto impedisce di affrontare adeguatamente la questione – di fondamentale rilevanza - della effettiva e qualificata formazione dei mediatori;
- che, pur denunciando il D. Lgs.28/2010 una evidente sfiducia nei confronti degli Avvocati (laddove li obbliga - con la sanzione dell'annullabilità del contratto professionale - a dare apposita informativa scritta al cliente della possibilità di rivolgersi ad organismi di conciliazione e dei relativi benefici fiscali) tuttavia nel contempo all'Avvocatura viene chiesto (per il tramite dei Consigli dell'Ordine) di impegnare risorse notevoli, oggi neppure preventivabili, al fine di garantire l'attuazione della legge;

RILEVATO ALTRESI'

- che si appalesa assolutamente necessario apportare con la massima urgenza alcune indispensabili modifiche al D. Lgs. 28/2010, anche al fine di evitare possibili incostituzionalità e per eccesso di delega,

INVITA

Il Governo a modificare URGENTEMENTE la normativa considerata e precisamente :

- 1) abrogare immediatamente e con effetto retroattivo il comma 3 dell'art.4 (obbligo dell'Avvocato di dare al cliente, al conferimento dell'incarico, informativa scritta della possibilità di conciliare la vertenza e di allegare suddetta informativa al fascicolo di causa, a pena dell'annullabilità del contratto d'opera professionale);



- 2) limitare l'obbligatorietà del preventivo procedimento di conciliazione solo ad alcune delle controversie attualmente indicate dall'art.5, espungendo quelle introdotte successivamente (risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti) e quelle che, per la loro natura, hanno evidentemente scarsa possibilità di successo (ad esempio la divisione e le successioni ereditarie);
- 3) prevedere un periodo di sperimentazione dell'istituto della conciliazione, limitandone la sua applicazione obbligatoria, onde valutarne in concreto pregi e problematiche;
- 4) differire comunque il termine di entrata in vigore dell'obbligatorietà del procedimento di conciliazione ad almeno 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi;
- 5) prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nel procedimento di mediazione;
- 6) abrogare la facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, in assenza del consenso di tutte le parti;
- 7) abrogare tutte le disposizioni che prevedono, a carico delle parti, una conseguenza nel successivo giudizio per effetto del comportamento tenuto nel corso del procedimento di mediazione;
- 8) Prevedere la competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione, da collegarsi comunque a quella del Giudice competente a conoscere l'eventuale, successivo, processo giudiziario.

Roma, 28 maggio '10.

Il Direttivo Nazionale ANF